



COMUNE di ARTEGNA  
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER LA**  
**“DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”**  
**(De.C.O.)**

Adottato con deliberazione consiliare n. 38 del 16.07.2008

## **Indice**

Articolo 1 - **OGGETTO E FINALITA'**

Articolo 2 - **AMBITO DELL' INTERVENTO COMUNALE**

Articolo 3 - **ISTITUZIONE DELLA De.C.O.**

Articolo 4 - **REGISTRO De.C.O.**

Articolo 5 - **ISCRIZIONE NEL REGISTRO De.C.O.**

Articolo 6 - **LOGO De.C.O.**

Articolo 7 - **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Articolo 8 - **INIZIATIVA COMUNALE**

Articolo 9 - **CONTROLLI E SANZIONI**

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e gastronomiche tradizionali locali, che costituiscono una risorsa economica, culturale e turistica e uno strumento di promozione dell'immagine del territorio comunale.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 16 del proprio Statuto, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, rivolte alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Arterna, rappresentano un vanto e un carattere distintivo del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Il Comune di Arterna intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine a talune

produzioni alimentari, che si distinguono per la loro connotazione locale ed il legame con il territorio.

## **ARTICOLO 2**

### ***AMBITO DELL' INTERVENTO COMUNALE***

In particolare l'azione del Comune si manifesta attraverso:

- L'individuazione di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un registro pubblico delle De.C.O. al fine di garantire il mantenimento nel tempo della loro qualità e delle loro caratteristiche distintive;
- l'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- lo stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- il sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune:
  - all'iscrizione nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali del Friuli Venezia Giulia (D.M. 8-09-1999 n. 350);
  - all'attribuzione delle tutele comunitarie secondo quanto previsto dai regolamenti CE 509 e 510/2006, D.O.P., I.G.P., S.T.G.;ai prodotti tipici del territorio comunale e la collaborazione alla loro promozione;
- il contributo, attraverso il sostegno della De.C.O., all'economia del turismo e la creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alle tradizioni locali, alla cultura produttiva e gastronomica del territorio.

## **ARTICOLO 3**

### ***ISTITUZIONE DELLA De.C.O.***

Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Artegna.

1. Attraverso la De.C.O. si mira a:

- conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

2. La De.C.O. costituisce un'attestazione di origine geografica di un determinato prodotto.

3. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Artegna. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

## **ARTICOLO 4**

### ***REGISTRO De.C.O.***

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui al successivo art. 5 un registro pubblico dei prodotti agro-alimentari e gastronomici tradizionali del territorio del Comune di Artegna, che ottengono la De.C.O..
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di preparazione, secondo apposito disciplinare di produzione o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
  - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare o alla scheda identificativa ;
  - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono attività di valorizzazione inerenti la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del territorio del Comune di Artegna, anche se non vi hanno sede legale.
5. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
6. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
7. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

## **ARTICOLO 5**

### ***ISCRIZIONE NEL REGISTRO De.C.O.***

1. Le richieste di iscrizioni nel registro De.C.O. possono essere proposte da chiunque abbia interesse e/o d'ufficio dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. ad un determinato prodotto devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione; la Giunta Comunale svolta i necessari approfondimenti e verifiche tecniche, approverà i disciplinari di produzione o le schede identificative, il cui rispetto sarà vincolante per la concessione dell'utilizzo della De.C.O..
3. Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. e l'autorizzazione all'utilizzo del relativo logo presentano una richiesta scritta rivolta alla Giunta Comunale.
4. L'approvazione e l'aggiornamento del registro De.C.O. vengono effettuati dalla Giunta Comunale, su proposta del responsabile di servizio competente.

## **ARTICOLO 6**

### ***LOGO De.C.O.***

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

## **ARTICOLO 7**

### ***STRUTTURA ORGANIZZATIVA***

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali nel Servizio Commercio.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 8**

### ***INIZIATIVA COMUNALE***

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini della tutela De.C.O. forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

## **ARTICOLO 9**

### ***CONTROLLI E SANZIONI***

1. I controlli saranno effettuati da personale dell'Ente o da soggetti incaricati dal Comune e riguarderanno l'osservanza del presente regolamento con particolare attenzione al rispetto dei disciplinari di produzione o delle schede identificative dei prodotti.
2. Le imprese che hanno ottenuto l'iscrizione al registro De.C.O. e l'autorizzazione all'utilizzo del relativo logo si impegnano a consentire alle persone incaricate dal Comune l'accesso ai luoghi di coltivazione, allevamento, lavorazione, imballaggio, deposito, preparazione e commercializzazione dei prodotti De.C.O. .
3. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato.
4. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro:

- il mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e/o di altre norme cogenti che possono comportare scredito presso i consumatori e/o l'opinione pubblica del valore della De.C.O..

La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comporta alcun indennizzo per l'impresa.

